



## **ALMA MATER EUROPAEA**

— Evropski center, Maribor —

Ai sensi della ZViS [*Zakon o Visokem Šolstvu, Legge sull'Istruzione Superiore*], Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 67/1993 ed emendamenti, Testo Unico Ufficiale: Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 119/2006, Criteri per la valutazione dei crediti dei corsi di studio, Gazz. uff. RS n. 124/2004, Criteri per l'accreditamento degli istituti di istruzione superiore e dei programmi di studio, Gazz. uff. RS n. 101/2004, il Senato dell'Alma Mater Europaea – ECM [*Evropski Center Maribor, Cento Europeo Maribor*], nella sua XX seduta del 12 maggio 2022 ha adottato gli emendamenti e il testo consolidato ufficiale del

### **REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA E I CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE IN MODO FORMALE E INFORMALE PRESSO L'ALMA MATER EUROPAEA - CENTRO EUROPEO, MARIBOR**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Scopo del regolamento)**

- (1) Il presente regolamento regola le modalità e i criteri per l'accertamento, la verifica, la certificazione e il riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite, formalmente e informalmente, prima dell'iscrizione e durante gli studi presso l'Alma Mater Europaea - Centro Europeo, Maribor (di seguito: "Alma Mater").

##### **Articolo 2 (Spiegazione dei termini)**

- (1) L'istruzione formale è l'istruzione che si svolge negli istituti di istruzione e formazione e comporta diplomi o qualifiche professionali pubblicamente riconosciuti. È dimostrata da validi accreditamenti di istituzioni e da accreditamenti dei programmi di studio.
- (2) Le conoscenze e competenze acquisite informalmente sono conoscenze e competenze acquisite attraverso istruzione non formale e occasionale.
- (3) L'istruzione non formale è un'attività educativa che si svolge in istituzioni educative che forniscono quadri formali di istruzione o al di fuori di esse (corsi, laboratori, seminari, ecc.), ma non forniscono un livello di istruzione o qualifica pubblicamente validi.
- (4) L'istruzione occasionale (apprendimento occasionale o non formale) è la conoscenza acquisita attraverso l'esperienza lavorativa, nonché la conoscenza acquisita come autodidatta o con l'apprendimento esperienziale.

##### **Articolo 3 (Candidato)**

- (1) La procedura di riconoscimento è la stessa per i candidati che intendono iscriversi all'Alma Mater e per gli studenti già iscritti a studi a tempo pieno o a tempo ridotto all'Alma Mater.

- (2) Il termine "candidato" è utilizzato nel presente regolamento anche per gli studenti.
- (3) I termini utilizzati nel presente regolamento nella forma grammaticale maschile sono da intendersi come neutri per uomini e donne.

#### **Articolo 4 (Scopo del riconoscimento)**

- (1) Per il riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite formalmente o informalmente possono presentare domanda i candidati che desiderano che delle conoscenze e competenze acquisite formalmente o informalmente si tenga conto come condizione per l'iscrizione o come parte degli obblighi relativi al programma di studio al quale sono già iscritti.

#### **Articolo 5 (Principi)**

- (1) Nel processo di valutazione delle conoscenze e competenze acquisite formalmente o informalmente si confronta e stabilisce in quale misura le conoscenze e/o competenze acquisite formalmente o informalmente soddisfano gli standard di conoscenza e contenuto del programma di studio al quale il candidato intende iscriversi ovvero è già iscritto.
- (2) Il candidato deve fornire tutte le prove necessarie per valutare le conoscenze e le esperienze acquisite formalmente o informalmente.
- (3) L'Alma Mater riconosce ai candidati, integralmente o parzialmente, le conoscenze e le competenze acquisite, formalmente o informalmente, che per contenuto, portata e complessità, integralmente o parzialmente, corrispondono alle competenze disciplinari generali ovvero specifiche determinate dal corso di studio al quale il candidato intende iscriversi ovvero è iscritto.

### **PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE FORMALMENTE E INFORMALMENTE**

#### **Articolo 6 (Costi della procedura)**

- (1) Il processo di valutazione e riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite, formalmente o informalmente, può essere addebitato sulla base del tariffario adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Alma Mater.
- (2) In caso di ulteriore verifica, la procedura può essere addebitata secondo il tariffario dell'Alma Mater.

#### **Articolo 7 (Commissione)**

- (1) La procedura per il riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite, formalmente o informalmente, viene svolta dalla Commissione per le questioni accademiche (di seguito: "Commissione"), nominata dal Senato dell'Alma Mater e dal suo organo operativo.

- (2) La Commissione esamina le singole candidature secondo i principi e i criteri stabiliti nel presente regolamento.
- (3) Se necessario, la commissione può invitare a partecipare anche il soggetto, che esprimerà un parere integrativo.
- (4) Le decisioni della commissione nella procedura di riconoscimento delle conoscenze acquisite formalmente o informalmente vengono verbalizzate.

### **Articolo 8 (Fasi della procedura)**

- (1) La procedura di riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite formalmente o informalmente comprende:
  - presentazione della domanda,
  - esame della domanda da parte della commissione e
  - comunicazione della delibera della commissione.
- (2) La procedura di riconoscimento deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa. Tale termine non si applica nel caso di una procedura di conoscenza formale o informale acquisita all'estero, per la quale è necessario ottenere il parere del centro ENIC-NARIC.

### **Articolo 9 (Informazioni al candidato sulla procedura)**

- (1) Prima della presentazione della domanda il candidato può informarsi sui dettagli della procedura per il riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite formalmente o informalmente presso l'Ufficio studenti (di seguito: "ufficio"), oltre che per questioni riguardanti gli studi e sul programma di studio in cui si iscrive.

### **Articolo 10 (Presentazione della domanda)**

- (1) La procedura di riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite formalmente e informalmente inizia su richiesta del candidato, il quale presenta domanda scritta all'ufficio sul modulo prescritto, al quale allega le prove richieste.
- (2) Componente obbligatorio della domanda è anche l'elenco delle prove allegate.

### **Articolo 11 (Completezza della domanda)**

- (1) Qualora la domanda sia incompleta, l'ufficio deve chiedere al candidato di rettificare le carenze entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione scritta sull'incompletezza della domanda.
- (2) Se il candidato completa la domanda entro il termine, la domanda si considera presentata alla data in cui è stata debitamente compilata.
- (3) Se il candidato non completa la domanda entro il termine stabilito, la commissione la respinge con delibera.

## **Articolo 11a**

### **(Dimostrazione e valutazione delle conoscenze formalmente acquisite)**

- (1) Le basi per il riconoscimento delle conoscenze formalmente acquisite sono: attestati originali o copie autenticate di superamento degli esami di gestori di programmi educativi pubblicamente validi con curricula.
- (2) Nella procedura di riconoscimento viene preso in considerazione come criterio base per il riconoscimento almeno il 70% degli obiettivi di competenza equivalente del soggetto considerato, adeguatamente documentati.
- (3) Nella procedura di riconoscimento la commissione può richiedere il parere del soggetto titolare o del responsabile, rivedere i prodotti ossia i documenti presentati.

## **Articolo 12**

### **(Dimostrazione e valutazione delle conoscenze e competenze acquisite in modo informale)**

- (1) Al fine di valutare le conoscenze e competenze acquisite in modo informale, il candidato può allegare alla domanda le seguenti prove:
  - attestati,
  - altri documenti (certificati di partecipazione a seminari e corsi di formazione, documenti vari rilasciati dal datore di lavoro e comprovanti esperienze lavorative, ecc.),
  - portfolio in cui il candidato prepara la propria biografia con dati su istruzione, occupazione e altre conoscenze ed esperienze che ha acquisito e da cui sono chiaramente visibili le conoscenze e competenze acquisite in modo informale nel campo (parte della materia di studio, materia di studio, modulo) che il candidato desidera far valere,
  - altre prove quali pubblicazioni scientifiche, professionali o opzionali e altri lavori soggetti a diritto d'autore del candidato (come progetti, invenzioni, brevetti, ecc.),
  - o altre prove.
- (2) Base per il riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite in modo informale possono anche essere:
  - Un certificato o altro documento riguardante un programma svolto delle conoscenze e competenze acquisite che non è accreditato dalle agenzie nazionali. In questo caso devono essere indicate le date di attuazione e l'ente che ha attuato il programma. Deve essere inoltre allegato il contenuto del programma,
  - Un certificato dell'organizzazione o dell'istituto sulla formazione pratica e sul lavoro nella posizione occupata insieme a una descrizione delle mansioni relative alla posizione del candidato. Il certificato deve inoltre essere accompagnato dall'orario e dall'ambito della formazione pratica e del lavoro, dal periodo di occupazione di questa posizione e da una dichiarazione del candidato che indichi la materia per la quale desidera ottenere il riconoscimento della formazione pratica o del lavoro come obbligo di studio assolto,
  - Un attestato di partecipazione alla realizzazione di progetti,

- Le conoscenze acquisite dal candidato attraverso prestazioni lavorative, la preparazione come autodidatta e l'apprendimento occasionale che possano essere verificati.
- (3) Per il riconoscimento dell'esperienza lavorativa il candidato deve allegare alla domanda un documento da cui risultino la posizione lavorativa, l'orario e l'ambito della formazione pratica e del lavoro. Deve risultare anche il periodo di occupazione di tale posto.
  - (4) La commissione valuta se è necessaria una traduzione ufficiale in caso di presentazione di documenti in lingua straniera. Il candidato dovrà provvedere a sue spese alla traduzione in lingua slovena. La commissione ha il diritto di verificare l'autenticità dei documenti allegati.

### **Articolo 13 (Criteri)**

- (1) La procedura di riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite formalmente e informalmente si basa sui seguenti criteri:
  1. La precedente formazione del candidato deve possedere i requisiti per l'iscrizione ai programmi di studio dell'Alma Mater.
  2. La valutazione delle conoscenze e competenze acquisite formalmente e informalmente si basa sul contenuto e sull'ambito della materia o delle materie di studio per la quale/per le quali il candidato presenta domanda di riconoscimento.
  3. Le conoscenze e le competenze acquisite, formali e informali, adeguatamente documentate, devono essere di un livello di difficoltà adeguato.
- (2) I metodi di valutazione utilizzati devono garantire una valutazione obiettiva e affidabile per ogni singolo caso.
- (3) Sulla base della documentazione raccolta, di tutte le prove e degli esiti di eventuali ulteriori forme di raccolta di informazioni, la commissione delibera sul riconoscimento delle competenze acquisite del candidato.
- (4) Nella sua delibera la commissione specifica quali conoscenze e abilità ossia competenze vengono riconosciute al candidato. Se viene riconosciuto un obbligo di studio assolto, esso deve essere valutato nella delibera secondo i criteri per la valutazione del credito dei programmi di studio secondo il sistema di crediti ECTS.

### **Articolo 14 (Riconoscimento dell'esperienza lavorativa come riconoscimento di istruzione informale)**

- (1) Sulla base di un numero appropriato di anni di esperienza lavorativa in un dato campo professionale e delle referenze professionali che il candidato dimostra con il portfolio, al candidato la pratica professionale può essere riconosciuta parzialmente o completamente come obbligo di studio assolto all'interno di un dato programma di studio. L'assunzione deve essere comprovata da apposito documento di cui all'articolo 12, primo, secondo ovvero terzo comma, del presente regolamento.

### **Articolo 15 (Riconoscimento delle esperienze lavorative nell'ambito di singoli programmi di studio)**

- (1) Nell'ambito di un dato programma di studi, il Senato può formulare preventivamente criteri per il riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite formalmente o informalmente

o criteri per il riconoscimento della formazione clinica, che in tal caso devono essere inseriti in allegato al presente regolamento.

## **Articolo 16 (Valutazione dei crediti)**

- (1) Se le conoscenze e/o competenze acquisite formalmente o informalmente sono pienamente riconosciute come un obbligo di studio assolto, queste devono essere valutate secondo i criteri di valutazione dei crediti dei programmi di studio ECTS, con un numero di crediti ECTS pari al numero di crediti del corso.
- (2) Se le conoscenze e/o competenze acquisite formalmente o informalmente sono riconosciute solo in parte come un obbligo di studio assolto, queste devono essere valutate secondo i criteri di valutazione dei crediti dei programmi di studio secondo il sistema di crediti ECTS, con un numero di punti ECTS inferiore al numero pieno di crediti nel corso. Per ottenere la differenza secondo il sistema di crediti ECTS, ovvero il numero totale dei crediti del corso, il candidato deve superare la prova obbligatoria di conoscenza e competenza di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
- (3) Se determinati obblighi assolti riconosciuti non possono essere valutati secondo il sistema di crediti ECTS, questi possono essere riconosciuti con un'altra misura (ad esempio, la formazione pratica – calcolata per settimane e simili).

## **Articolo 17 (Verifica obbligatoria delle conoscenze e competenze nel riconoscimento delle conoscenze acquisite in modo informale)**

- (1) Un'ulteriore verifica delle conoscenze e competenze acquisite in modo informale è obbligatoria nei seguenti casi:
  - Se, sulla base delle prove allegate, la commissione non è in grado di stabilire se le conoscenze e competenze acquisite informalmente dal candidato soddisfino i requisiti della materia di studio, ossia del corso di studi per il quale egli chiede il riconoscimento.
  - Se le conoscenze e/o competenze acquisite in modo informale non possono essere pienamente convalidate secondo i criteri.
  - Se le conoscenze acquisite attraverso l'esperienza lavorativa vengono utilizzate per il riconoscimento di una materia ovvero di un modulo teorici.
  - Se il candidato presenta un certificato o altro documento attestante soltanto che ha frequentato un corso, ma non che le sue conoscenze sono state verificate.
  - Se il candidato esige il riconoscimento di più di 60 crediti ECTS.
  - In altri casi a giudizio della commissione.
- (2) L'ulteriore verifica ovvero la prova di conoscenza e/o competenza è svolta da un docente di istruzione superiore appositamente designato, il quale valuta se l'assolvimento degli obblighi è riconosciuto al candidato parzialmente o totalmente.
- (3) La data della prova integrativa della preparazione deve essere comunicata al candidato al più tardi quattordici giorni prima della prova stessa.

**Articolo 18**  
**(Metodi per l'ulteriore verifica delle conoscenze  
e delle competenze acquisite in modo informale)**

- (1) Per verificare le conoscenze e le competenze acquisite in modo informale la commissione sceglie il metodo più appropriato in considerazione degli obiettivi e degli standard di preparazione da controllare.
- (2) L'ulteriore verifica delle conoscenze e competenze acquisite in modo informale possono aver luogo nei seguenti modi:
  - con esame orale o scritto,
  - con un'intervista, un colloquio o un contraddittorio,
  - con contraddittorio in compiti di seminario preparati allo scopo, un progetto,
  - con la valutazione delle procedure svolte dal candidato nella prova pratica (lavoro, mansione...), della dimostrazione, della prestazione, della simulazione,
  - con la valutazione dei prodotti e dei servizi.
- (3) Il successo del candidato nell'ulteriore controllo di conoscenze e competenze è valutato secondo il Regolamento in materia di verifica e valutazione della preparazione dell'Alma Mater.
- (4) Se il candidato non supera la verifica delle conoscenze e delle competenze non è possibile un nuovo esame delle conoscenze e delle competenze.
- (5) Se la conoscenza informale è dimostrata da un esame presso l'Alma Mater, l'esame è valutato con un voto e nell'allegato al diploma va indicato: "Voto conseguito presso l'Alma Mater Europaea", nonché la data di inserimento del voto.
- (6) Se le conoscenze informali sono riconosciute senza una verifica di conoscenza sotto forma di esame, ma sulla base di altre prove, nell'allegato al diploma si indica: "Riconosciuto", e si indica la data del riconoscimento.

**Articolo 19**  
**(Emissione della delibera)**

- (1) Dopo la valutazione, ovvero dopo la prova delle conoscenze e competenze acquisite formalmente o informalmente, la commissione emette una delibera in cui specifica in concreto quali conoscenze ovvero competenze o quale materia o parte di quale materia o altri obblighi del corso di studio vengono riconosciuti al candidato.
- (2) Se al candidato vengono riconosciute le conoscenze, ossia competenze, acquisite formalmente o informalmente, il candidato è esonerato dallo svolgimento del corso o di parte del corso o da altri obblighi previsti dal programma di studio.

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**Articolo 20**  
**(Ricorso contro la delibera)**

(1) Avverso la delibera della commissione con la quale è stata respinta la domanda del candidato per il riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite formalmente o informalmente, il candidato ha la possibilità di ricorso ovvero di opposizione presso il Senato dell'Alma Mater, entro 15 giorni dal ricevimento della delibera.

(2) La decisione del Senato dell'Alma Mater è definitiva.

### **Articolo 21 (Registrazione agli atti di un obbligo riconosciuto)**

(1) Se l'obbligo di studio del candidato è in tutto o in parte riconosciuto, viene inserito nel sistema informatico, sulla base della delibera emessa, l'obbligo di studio riconosciuto (numero ECTS) con la dicitura "Riconosciuto".

(2) Se il candidato ha dovuto superare una prova di conoscenza con un esame o se ha deciso per conto proprio di sostenere una verifica di conoscenza presso l'Alma Mater, il voto ottenuto e la data dell'esame sostenuto vengono inseriti dall'ufficio nel sistema informatico, e nel diploma come allegato.

### **Articolo 23 (Protezione dei dati personali)**

(1) Ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (Gazz. uff. della Rep. di Slovenia, n. 94/07 - testo unico ufficiale e 177/20), i dati personali del candidato vengono raccolti e trattati soltanto ai fini della procedura di riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite in modo formale o informale.

### **Articolo 24 (Registrazioni e documentazione)**

(1) Le registrazioni delle domande pervenute e la documentazione presentata dai candidati in allegato alla domanda sono conservate in conformità con le normative di riferimento sulla conservazione del materiale documentale e archivistico, e le registrazioni delle delibere emesse vengono conservate in modo permanente.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 25 (Modifiche del regolamento)**

(1) Modifiche e integrazioni al presente regolamento sono adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Alma Mater.

### **Articolo 26 (Interpretazione delle disposizioni)**

(1) Per l'interpretazione delle singole disposizioni del presente regolamento è competente la Commissione per le questioni accademiche dell'Alma Mater.



**Articolo 27**  
**(Validità del regolamento)**

- (1) Il presente regolamento entra in vigore quattordici giorni dopo la sua adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Alma Mater. Il regolamento è pubblicato sul sito dell'Alma Mater. Il precedente Regolamento sul riconoscimento delle conoscenze formali acquisite in via transitoria, adottato il 7 marzo 2008 con successive modificazioni, e il Regolamento sulla procedura e sui criteri per il riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite in modo informale adottato il 1° ottobre 2009, decadono il 1° ottobre 2009 con l'entrata in vigore di quello nuovo.

**Il Presidente del Senato**  
**prof. Ludvik Toplak**

## **Appendice n.1**

### **al Regolamento sulla procedura e i criteri per il riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite in modo informale presso l'Alma Mater Europaea – Centro europeo Maribor, sui criteri per il riconoscimento di conoscenze ed esperienze acquisite in modo informale**

I documenti dell'Unione Europea sull'apprendimento permanente definiscono tre categorie fondamentali di attività di apprendimento:

1. **L'apprendimento formale** ha luogo negli istituti di istruzione e formazione e comporta diplomi e qualifiche riconosciuti.
2. **L'apprendimento informale** avviene al di fuori dei principali sistemi di istruzione e formazione e non porta necessariamente a risultati formalizzati. Questo apprendimento può avvenire sul posto di lavoro, attraverso le attività di organizzazioni e di gruppi della società civile (società, sindacati, partiti politici...), ma può anche essere ottenuto attraverso organizzazioni e servizi costituiti come complementari al sistema di istruzione formale (corsi d'arte, musica o sport, istruzione privata...). È una forma intenzionale di apprendimento.
3. **L'apprendimento esperienziale** è un accompagnamento naturale a tutte le forme di attività umana (lavoro professionale, lavoro a casa, attività ricreative...), e generalmente non è previsto né intenzionale. Sebbene sia la forma di apprendimento più antica e compaia già nella prima infanzia, spesso non è riconosciuto come un tipo di apprendimento che contribuisce in modo significativo alle conoscenze e alle competenze di un individuo.

La categoria delle conoscenze acquisite in modo informale comprende sia le conoscenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale, sia le conoscenze acquisite attraverso l'apprendimento esperienziale.

La valutazione delle conoscenze acquisite informalmente può essere collegata a standard stabiliti per le forme formali di istruzione e formazione. Le conoscenze acquisite informalmente sono valutate esplicitamente con crediti e sono riconosciute come una parte assolta degli obblighi riguardanti i programmi educativi formalmente riconosciuti.

Per le conoscenze acquisite in modo informale, l'istituto può anche sviluppare un sistema indipendente di valutazione delle conoscenze e competenze acquisite, che può essere incentrato più direttamente su singole qualifiche professionali e sull'occupazione. In questo caso è necessario definire regole e procedure particolari per il riconoscimento e garantire il rispetto di criteri di qualità basati su standard europei o internazionali per la valutazione delle competenze raggiunte in dati ambiti professionali. Gli esiti delle procedure per il riconoscimento di conoscenze ed esperienze acquisite non formalmente possono essere destinati all'assunzione, o alla determinazione dell'idoneità del candidato per l'inserimento in ambiti formali di istruzione. Di seguito ci limiteremo alla seconda opzione.

I sistemi per il riconoscimento delle conoscenze e delle esperienze acquisite in modo informale devono basarsi sui seguenti principi:

- ciascun individuo deve avere la possibilità di richiedere il riconoscimento di conoscenze ed esperienze acquisite in modo informale,
- l'individuo deve fornire tutte le prove necessarie per la valutazione delle conoscenze ed esperienze acquisite in modo informale,
- l'istituto che effettua il riconoscimento può addebitare a tal fine una tassa adeguata,

- la valutazione delle competenze raggiunte deve basarsi principalmente sugli obiettivi formativi e sulle condizioni di accesso al corso di studio al quale il candidato intende iscriversi,
- le competenze comprovate, adeguatamente documentate e rilevanti, devono essere riconosciute indipendentemente da dove e come il candidato le ha acquisite,
- i metodi utilizzati devono garantire una valutazione affidabile che ispiri fiducia nei risultati, i risultati della valutazione devono essere documentati mediante rilascio di apposito certificato.

Il processo di riconoscimento delle conoscenze e delle esperienze acquisite in modo informale si svolge in quattro fasi:

1. informazione del candidato sulla procedura,
2. raccolta di documentazione e di altre prove,
3. valutazione delle competenze,
4. riconoscimento.

### **Informazione del candidato sulla procedura**

Il candidato all'iscrizione in un dato ambito formale di istruzione deve essere ben informato sul corso di studio al quale si sta iscrivendo e su tutti i dettagli della procedura di riconoscimento delle conoscenze ed esperienze acquisite in modo informale. È necessario spiegarli i motivi per i quali alcune parti del programma di studio possono essere riconosciute sulla base delle conoscenze ed esperienze acquisite in modo informale, ed altre no.

### **Raccolta della documentazione e di altre prove**

Spetta al candidato stesso la raccolta della documentazione e delle prove necessarie per la valutazione delle conoscenze ed esperienze acquisite in modo informale: questi, nella fase preliminare della procedura, ha ottenuto tutte le informazioni necessarie su quali documenti e altre prove deve presentare. Queste includono certificati e altri documenti (vari documenti rilasciati dal datore di lavoro, certificati di partecipazione a seminari e corsi di formazione), nonché un portfolio in cui il candidato prepara il proprio CV con informazioni su istruzione, occupazione e altre esperienze e conoscenze acquisite in passato. Altre prove includono prodotti, servizi, pubblicazioni e altre opere protette da diritto d'autore dei candidati (progetti, brevetti...).

### **Valutazione delle competenze**

In questa fase, l'organo autorizzato dell'ente esamina la documentazione raccolta e le altre prove. Se necessario, può stabilire altre forme di raccolta di informazioni necessarie per il riconoscimento. Queste forme sono:

- **esame in forma scritta od orale,**
- **osservazione delle conoscenze e competenze del candidato in situazioni reali,**
- **osservazione delle conoscenze e le competenze del candidato in situazioni particolari simulate.**

### **Riconoscimento**

Sulla base della documentazione raccolta e delle altre prove, e dei risultati di eventuali ulteriori forme di raccolta di informazioni, l'organo autorizzato dell'istituto di istruzione superiore delibera sulle competenze acquisite del candidato. Queste possono essere considerate come condizione per l'iscrizione al corso di studio prescelto, se ciò non è in contrasto con la legge, come possibile criterio di selezione in caso di iscrizione a numero chiuso o come obbligo di studio assolto. Se riconosciuto come obbligo di studio assolto deve essere valutato secondo i criteri di valutazione dei crediti dei corsi di studio secondo il sistema di crediti ECTS. Sulla questione deve essere preparata un'appropriata delibera, firmata dall'organo competente dell'istituto di istruzione superiore.

## Fonti

1. Colardyn, D., Bjornavold, J. (2004) Validation of Formal, Non-Formal and Informal Learning: policy and practices in EU Member States. European. Journal of Education, vol. 39 no.1, pp. 69 - 89.
2. Otero, M.S., McCoshan, A., Junge, K. (eds.) (2005) European Inventory on Validation of non-formal and informal learning. A Final Report to DG Education & Culture of the European Commission.
3. Danish Ministry of Education (2004) Recognition of prior Learning within the Education System. Danish Government Policy Paper presented to the Parliament.
4. Raccomandazioni del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 398/1, 2012 /C.

## **Allegato n. 2 Riconoscimento dell'esperienza lavorativa nell'ambito del corso di studio "Infermieristica"**

Nell'ambito del Corso di **Infermieristica** al candidato può essere riconosciuta la formazione clinica secondo i seguenti criteri e nella misura di seguito indicata:

Nel riconoscimento della formazione clinica si tiene conto del portfolio del candidato, quindi il numero di ore riconosciute può variare tra i candidati, in quanto ogni domanda viene considerata individualmente.

- **per il 1° anno al candidato può essere riconosciuta la formazione clinica:**

### **ASSISTENZA INFERMIERISTICA AGLI ANZIANI**

- fino a 120 ore (3 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 3 anni di esperienza lavorativa nel campo professionale dell'assistenza infermieristica, al termine del tirocinio e con raccomandazione del superiore diretto – caposala,
- fino a 200 ore (5 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 5 anni di esperienza lavorativa nel campo professionale dell'assistenza infermieristica, al termine del tirocinio,
- fino a 320 ore (8 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 10 anni di esperienza lavorativa nel campo professionale dell'assistenza infermieristica, al termine del tirocinio.

- **per il 2° e 3° anno al candidato può essere riconosciuta la formazione clinica:**

### **ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE DONNE**

- fino a 40 ore (1 settimana di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 3 anni di esperienza lavorativa nel campo professionale dell'Infermieristica dell'infanzia e dell'adolescenza o dell'Infermieristica femminile, dopo aver completato un tirocinio e con raccomandazione del diretto superiore – caposala,
- fino a 80 ore (2 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 5 anni di esperienza lavorativa nel campo professionale dell'assistenza all'infanzia e dell'adolescenza o dell'Infermieristica femminile, al termine del tirocinio.

### **ASSISTENZA INFERMIERISTICA A PAZIENTI RICOVERATI**

- fino a 120 ore (3 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 3 anni di esperienza lavorativa nel campo professionale dell'assistenza

- infermieristica a pazienti ricoverati, dopo aver completato un tirocinio e con raccomandazione del diretto superiore – caposala,
- fino a 200 ore di formazione clinica, se il candidato dimostra con adeguata prova di avere almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'ambito professionale dell'assistenza infermieristica agli anziani, al termine del tirocinio,
  - fino a 280 (7 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 10 anni di esperienza lavorativa nell'ambito professionale dell'assistenza infermieristica a pazienti ricoverati, al termine del tirocinio.

### **ASSISTENZA INFERMIERISTICA ASSISTENZIALE E DISPENSARIA**

- fino a 40 ore (1 settimana di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 3 anni di esperienza lavorativa nell'ambito professionale dell'Infermieristica assistenziale e dispensaria, al termine del tirocinio e con raccomandazione del diretto superiore - caposala,
- fino a 80 ore (2 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel campo professionale dell'Infermieristica assistenziale e dispensaria,
- fino a 120 ore (3 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 10 anni di esperienza lavorativa nell'ambito professionale dell'Infermieristica assistenziale e dispensaria, al termine del tirocinio.

### **INFERMIERISTICA IN RELAZIONE ALLA SALUTE MENTALE**

- fino a 40 ore (1 settimana di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 5 anni di esperienza lavorativa nell'ambito dell'Infermieristica in relazione alla salute mentale, al termine del tirocinio.

### **ASSISTENZA INFERMIERISTICA A PAZIENTI OPERATI**

- fino a 120 ore (3 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 3 anni di esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza infermieristica a pazienti operati, al termine del tirocinio e con raccomandazione del diretto superiore - caposala,
- fino a 200 ore di formazione clinica, se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 5 anni di esperienza lavorativa nell'ambito professionale dell'assistenza infermieristica a pazienti operati, al termine del tirocinio,
- fino a 280 (7 settimane di formazione clinica), se il candidato dimostra con adeguata prova di avere 10 anni di esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza infermieristica a pazienti operati, al termine del tirocinio.

(2) Durante il corso di studi allo studente possono essere riconosciute fino a 500 ore di formazione clinica.

(3) Ai candidati la formazione pratica non viene riconosciuta come esperienza lavorativa.

### **Allegato n. 3: Riconoscimento delle esperienze lavorative nell'ambito del corso di studi FISIOTERAPIA**

Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa all'interno del corso di studio Fisioterapia viene attuato come segue:

Lo studente può richiedere il riconoscimento delle conoscenze acquisite in modo informale nello studio di fisioterapia nel campo della pratica e della formazione clinica se soddisfa le seguenti condizioni:

- lo studente deve dimostrare un'esperienza lavorativa in istituzioni che hanno il titolo di istituto di istruzione;
- per 240 ore di lavoro in un istituto di istruzione vengono riconosciute 2 settimane di formazione clinica;

- per 480 o più ore di lavoro in un istituto di istruzione è riconosciuto un massimo di 4 settimane di formazione clinica;
- al secondo anno può essere riconosciuto il lavoro di tirocinio svolto dallo studente a livello secondario o terziario dell'assistenza infermieristica;
- al terzo anno può essere riconosciuto il lavoro di tirocinio svolto dallo studente a livello secondario o terziario dell'assistenza infermieristica, ma lo studente deve dimostrare un'esperienza lavorativa nel campo della fisioterapia in neurologia. La descrizione del lavoro deve provare esperienza nel reparto di neurologia, ossia lavoro con pazienti neurologici;
- la pratica clinica può essere di regola riconosciuta a partire dal secondo anno.